

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione europea 23 novembre 2005 di avviare il procedimento formale di indagine nel caso relativo ad Aiuti di Stato C 43/2005 (ex N 99/2005) — Costi non recuperabili — o, in alternativa, annullare la decisione nella parte in cui verte sul contratto di acquisto di elettricità stipulato dalla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un gestore di centrali elettriche con sede in Polonia. Con la decisione impugnata, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento formale di indagine per presunti nuovi aiuti di Stato sotto forma di contratti di acquisto di elettricità stipulati tra i produttori di energia in Polonia e la rete di operatori detenuta dalla Stato PSE (¹).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione non era competente ad avviare un procedimento formale di indagine relativo a misure di aiuto adottate prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea non applicabili dopo la data d'adesione. A suo avviso, così facendo la Commissione ha violato i principi generali di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha commesso un errore di diritto e di valutazione qualificando la misura come aiuto di Stato nuovo. In primo luogo, la Commissione ha omesso di valutare la misura alla luce delle circostanze di fatto e di diritto esistenti all'epoca in cui furono conclusi gli accordi. In secondo luogo, la Commissione ha valutato in modo inadeguato la nozione di vantaggio economico ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE effettuando un esame complessivo di tutti i contratti di acquisto di elettricità invece di svolgere un esame individuale. In terzo luogo, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che, all'epoca in cui il mercato dell'elettricità degli Stati membri era aperto alla concorrenza, l'accordo concluso dalla ricorrente non poteva falsare la concorrenza nel mercato comune, dato che la Polonia non era ancora uno Stato membro. La ricorrente sostiene infine che tale aiuto non costituisce un aiuto nuovo, bensì un aiuto esistente sia in base al Trattato di adesione, sia in base alla giurisprudenza, secondo cui gli aiuti già in fase di applicazione in un mercato chiuso alla concorrenza fino alla sua liberalizzazione devono essere considerati aiuti esistenti dal momento della liberalizzazione. La ricorrente lamenta poi che la Commissione non ha esaminato se l'accordo in questione era ancora in vigore dopo l'adesione della Polonia.

Da ultimo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non è adeguatamente motivata e viola l'art. 253 CE.

(¹) Aiuti di Stato — Polonia — Aiuto di Stato n. C 43/2005 (ex N 99/2005) — Costi non recuperabili — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (GU 2006 C 52, pag. 8).

Ricorso presentato il 19 maggio 2006 — MTZ Polyfilms/ Consiglio**(Causa T-143/06)**

(2006/C 178/63)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: MTZ Polyfilms Ltd. (Mumbai, India) (Rappresentante: avv. P. De Baere)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 27 febbraio 2006, n. 366, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente produce ed esporta fogli di polietilentereftalato nella Comunità europea.

A sostegno del suo ricorso, essa fa valere, in primo luogo, che il regolamento impugnato viola l'art. 2, nn. 8 e 9 del regolamento di base (¹). La ricorrente afferma che il regolamento impugnato ricostruisce il prezzo all'esportazione della ricorrente verso la Comunità sulla base dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi poiché i prezzi all'esportazione effettivi verso la Comunità sono asseritamente inattendibili per l'esistenza di prezzi minimi all'importazione.

Secondo la ricorrente, i suoi prezzi all'esportazione non sono inattendibili ai sensi dell'art. 2, n. 9 del regolamento di base. Essa sostiene inoltre che il metodo utilizzato è incompatibile con il regolamento di base, che enuncia i metodi che possono essere seguiti per determinare il prezzo all'esportazione. La ricorrente fa valere che l'art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base si applica ugualmente alle indagini di riesame, come il procedimento contestato, a prescindere dal fatto che vi siano o no impegni.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta la violazione dell'accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT 1994 ⁽²⁾. Secondo la ricorrente, il suo prezzo all'esportazione non è inattendibile ai sensi degli artt. 2.1 e 2.3 dell'accordo. La ricorrente afferma inoltre che il metodo usato è incompatibile con gli artt. 2.1, 2.3 e 11 dell'accordo. La ricorrente sostiene infine che gli artt. 2.1 e 2.3 dell'accordo si applicano anche alle indagini di riesame svolte in forza dell'art. 11 dell'accordo, come il riesame intermedio parziale in questione.

La ricorrente lamenta, infine, l'assenza di fondamento normativo del metodo applicato per determinare il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità ed una violazione del principio della certezza del diritto in quanto è stato reso impossibile ai produttori che esportano determinare il loro comportamento nel contesto di un impegno sui prezzi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).

⁽²⁾ Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (OMC-GATT 1994) – Accordo antidumping (GU 1994, L 336, pag. 103).

Ricorso presentato il 19 maggio 2006 — En Route International/UAMI

(Causa T-147/06)

(2006/C 178/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: En Route International Limited (Berkshire, Regno Unito) (rappresentante: avv. W.W. Göpfert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 7 marzo 2006, relativa al procedimento R 352/2005-4; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «FRESHHH» per prodotti delle classi 29, 30 e 32 (domanda di marchio comunitario n. 3 198 165).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: il marchio di cui si chiede la registrazione sarebbe registrabile; la sua registrazione non trova ostacolo negli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), nonché di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 17 maggio 2006 — Castellani/UAMI — Markant Handels und Service (CASTELLANI)

(Causa T- 149/06)

(2006/C 178/65)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Castellani SpA (Pontedera) (rappresentanti: avv.ti A. Di Maso e M. R. Di Maso)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 febbraio 2006, procedimento R 449/2005-1;

— condannare l'UAMI alle spese.